



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 16

Prot. 2624

Chiesa in Valmalenco, 30 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il forte afflusso di veicoli nel Comune di Chiesa in Valmalenco durante il periodo estivo, in particolare in alcune aree del territorio comunale tra le quali la località Chiareggio;

CONSTATATA la necessità di disciplinare al meglio la circolazione dei veicoli nelle zone sopradescritte ed in particolare, per l'accesso a Chiareggio, di limitare il numero di veicoli in movimento e contestualmente diminuire il carico inquinante dei mezzi;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26 Maggio 2021, con la quale veniva approvata l'istituzione della Zona a Traffico Limitato variabile "Sabbionaccio-Chiareggio" con relativo allegato Regolamento che disciplina le modalità per il transito, prescrizioni, tariffe ed esenzioni;

VISTI gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada;

VISTO l'art. 50 comma 10 e l'art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000;

SENTITO il parere degli uffici competenti;

PER esigenze di interesse pubblico;

ORDINA

Dal 1° giugno al 30° settembre 2022, l'istituzione della Zona a Traffico Limitato variabile "Sabbionaccio-Chiareggio", con controllo elettronico degli accessi.

Per la disciplina e le prescrizioni per il transito, le modalità di pagamento e relative esenzioni si rinvia al regolamento approvato con la Deliberazione sopra richiamata. Tale regolamento è consultabile nella sezione Servizio Polizia Locale del sito www.unionevalmalenco.it.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Chiesa in Valmalenco, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n.1034 o/e ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

In relazione al disposto dell'art.37 C.d.S., nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con le procedure di cui all'art.74 del Regolamento Attuativo del C.d.S.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
(Tiziano Rama)



**VAL
MALENCO**